

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

FACOLTÀ DI FARMACIA

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

TIROCINIO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Definizione del tirocinio

Il tirocinio, previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico od ospedaliere che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2.

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4.

Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 2 - Rapporti con le farmacie

I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Parma, nella persona del Rettore, e l'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.

E' compito dell'Ordine competente per territorio invitare le farmacie ad esso afferenti ad aderire alla convenzione nel rispetto del presente Regolamento.

Le farmacie che attivano il tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea specialistica della Facoltà di Farmacia dell'Università di Parma debbono inviare al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia o dal legale rappresentante delle Aziende Speciali.

Sarà cura dell'Ordine predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria di Facoltà.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432 CEE e ripreso dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/2/2000, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi.

In caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile del tirocinio (vedi art. 6).

Di norma il tirocinio deve essere svolto presso un'unica farmacia e completato nell'arco di non più di diciotto mesi.

I requisiti richiesti per poter accedere al tirocinio sono indicati nei libretti illustrativi

dei corsi di studio.

Art. 4 - Finalità del tirocinio.

Il tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- a) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale
- b) la prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale
- c) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione
- d) le fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate
- e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria
- f) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale
- g) l'impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali
- h) l'ordine professionale e la deontologia
- i) la pratica di preparazione galenica.

Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino da queste finalità, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti di cui alla lettera e).

Agli effetti dell'art. 14 della legge 30/4/1962 n. 283 e dell'art. 37 del D.P.R. 26/3/1980 n. 327 al tirocinante non possono essere demandate mansioni che comportino il contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, se non in possesso di libretto sanitario.

Art. 5 - Limitazioni

Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al 2° grado del titolare o del direttore.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria della Facoltà di Farmacia dell'Università di Parma almeno una settimana prima della data di inizio prevista.

Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio, con il benestare scritto dell'Ordine competente per territorio.

Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto alla Segreteria della Facoltà.

Art. 7 - Libretto di frequenza

Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso la Segreteria della Facoltà il libretto di frequenza, che deve essere compilato e firmato giornalmente con la descrizione dell'attività svolta. Il libretto deve essere controfirmato giornalmente dal referente della farmacia che dovrà inoltre, al termine del tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo.

Il competente Ordine, considerato anche il contenuto del libretto, certifica la validità del tirocinio e trasmette la documentazione (libretto incluso) alla Segreteria della Facoltà.

Art. 8 - Tirocini all'estero

Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di

Facoltà.

Nota

Il presente regolamento si applica agli studenti dei corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Per gli studenti del corso di laurea in Farmacia e per i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dei previgenti ordinamenti resta valido il Regolamento precedente.